

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2012

**che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto dei provvedimenti di emergenza presi per combattere l'influenza aviaria in Polonia nel 2007**

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(2012/350/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell'azione che comporta la spesa ed è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
- (2) La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi veterinari specifici, compresi quelli d'emergenza. Al fine di sostenere l'eradicazione dell'influenza aviaria nel più breve tempo possibile è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo trattino, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.
- (3) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE <sup>(2)</sup> del Consiglio, fissa norme relative alle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.
- (4) La decisione 2008/557/CE della Commissione, del 27 giugno 2008, relativa a un contributo finanziario della Comunità alle misure urgenti di contrasto dell'influenza aviaria in Polonia nel 2007 <sup>(3)</sup> ha concesso un contributo finanziario dell'Unione per i provvedimenti urgenti presi per combattere l'influenza aviaria in Polonia nel 2007. Il 13 marzo 2008 la Polonia ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005.
- (5) Il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che gli interventi programmati siano stati effettivamente attuati e che le autorità

abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti. La decisione 2008/557/CE ha stabilito che venisse corrisposta come parte del contributo finanziario dell'Unione una prima quota pari a 845 000 EUR. La decisione di esecuzione 2011/799/UE <sup>(4)</sup> della Commissione ha stabilito che venisse corrisposta come parte del contributo finanziario dell'Unione una seconda quota pari a 750 000 EUR.

- (6) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2009/470/CE la Polonia ha immediatamente informato la Commissione e gli altri Stati membri sui provvedimenti applicati conformemente alla legislazione dell'Unione in tema di notifica e di eradicazione, nonché sui risultati conseguiti. In osservanza dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005 la richiesta di rimborso è accompagnata da una relazione finanziaria, i documenti giustificativi, una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti o distrutti e i risultati dei rispettivi controlli.
- (7) I servizi della Commissione hanno effettuato un audit a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005. Le osservazioni della Commissione, il metodo di calcolo delle spese ammesse a beneficiare di un aiuto e le conclusioni definitive sono stati comunicati alla Polonia il 23 dicembre 2011. La Polonia li ha accolti con lettera del 3 aprile 2012.
- (8) È ora pertanto possibile fissare l'importo totale del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione dell'influenza aviaria in Polonia nel 2007.
- (9) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese connesse all'eradicazione dell'influenza aviaria in Polonia nel 2007 è fissato a 1 648 571,50 EUR.

*Articolo 2*

Il saldo del contributo finanziario è fissato a 53 571,50 EUR.

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 180 del 9.7.2008, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 320 del 3.12.2011, pag. 47.

*Articolo 3*

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione, che costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2012

*Per la Commissione*  
John DALLI  
*Membro della Commissione*

---